



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI” E DELLE “CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”

Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 28.12.2012

Titolo I

CONTRASSEGNO AI DISABILI

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il Presente Regolamento disciplina il rilascio del “Contrassegno di parcheggio per disabili” e la concessione dei “Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Le persone disabili con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e i non vedenti possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili” ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Il possesso del contrassegno di cui sopra permette al veicolo a servizio della persona interessata:
 - a) la circolazione in zone a traffico limitato e nella zona pedonale se previsto nell’ordinanza istituita dell’area pedonale;
 - b) il parcheggio negli spazi di sosta ad essi riservati;
 - c) la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e taxi.
4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea che si sono conformati alla Raccomandazione dell’Unione Europea n. 98/376/CE del 04.06.1998.
5. Il contrassegno deve essere esposto esclusivamente in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo a servizio del disabile senza alcuna eccezione, in modo che sia ben visibile per i controlli.

Articolo 2 – Tipologie di contrassegno

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
 - a) permanente;
 - b) temporaneo.
 2. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità da cui derivi una incapacità del tipo indicato nel comma 2 dell’art. 1, permanente, per una validità quinquennale.
-

3. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità che comporti l'incapacità del tipo indicato nel medesimo comma 2 dell'art. 1, temporanea debitamente indicata nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda.

Articolo 3 – Documenti per il rilascio del contrassegno

1. Per il rilascio del “Contrassegno di parcheggio per disabili” l'interessato residente nel Comune di Subiaco deve presentare:
 - a. domanda all'Ufficio Servizi Sociali, contenente le dichiarazioni, sotto la responsabilità dell'istante, degli elementi oggettivi che giustifichino la richiesta.
 - b. certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti l'accertamento che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione, abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, oppure riferita a persone “non vedenti”.
2. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la potestà genitoriale o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
3. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre patologie, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
4. Alla scadenza del permesso temporaneo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio, con indicato l'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità.
5. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
6. In caso di smarrimento e/o furto del contrassegno, il soggetto interessato dovrà provvedere a denunciare il furto e/o smarrimento alle forze di polizia. L'Ufficio Servizi Sociali, previa presentazione di una nuova istanza, provvederà all'istruttoria con le medesime modalità previste per il rilascio; dovrà essere allegata alla domanda, la denuncia effettuata alle forze di polizia.

Titolo II

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI

Articolo 4 – Individuazione delle aree di parcheggio finalizzate

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo, secondo le disposizioni normative in materia.
2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici è predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione, salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati.
3. Le Associazioni di volontariato, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi da soddisfare compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona in cui sono richieste ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità.
4. In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico, l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio è a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca della autorizzazione comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri casi, l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del Comune di Subiaco.

Articolo 5 – Concessione di area di parcheggio personalizzata

1. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne.
 2. Può essere concessa l'agevolazione per una sosta di un unico veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile (un solo stallo), purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo nel raggio di mt. 100 dall'abitazione.
 3. Sulla tabella relativa all'area di sosta riservata dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno di parcheggio per disabili" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 5 del presente regolamento.
 4. Il rilascio di uno stallo personalizzato è comunque consentito solo per le zone ad "alta densità di traffico", dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
 5. Le spese e la realizzazione e/o rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune di Subiaco.
-

6. La concessione personalizzata del posto macchina si aggiunge all'obbligo generale dalla localizzazione e realizzazione di spazi-sosta generici riservati ai disabili, nel territorio urbano ai sensi delle disposizioni vigenti.

Articolo 6 – Documentazione per il rilascio di stallo personalizzato

1. La domanda di concessione per lo stallo personalizzato dovrà essere prodotta in carta semplice dall'interessato o da un convivente in caso di impossibilità del richiedente, ed indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali.
2. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione di non possesso nel raggio di mt. 100 dall'abitazione di idoneo spazio per il ricovero del mezzo di trasporto, oggetto della richiesta di concessione;
 - b. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
 - c. Fotocopia del “contrassegno di parcheggio per disabili” in corso di validità;
 - d. Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo speciale, intestato presso il PRA direttamente al disabile;
 - e. Fotocopia della patente di guida speciale intestata al disabile;
3. La validità della concessione dello stallo personalizzato è legata alla scadenza del contrassegno e viene confermata, nel caso di rinnovo, alle condizioni del primo rilascio.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 7 – Procedimento per il rilascio del contrassegno e dello stallo personalizzato

1. Per ottenere i servizi disciplinati dal presente regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza redatta nelle forme e nei modi stabiliti negli articoli precedenti ed intestata all'Ufficio Servizi Sociali; l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista sopra e dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
 2. L'Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento.
 3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta; per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
 4. Il termine per la conclusione del procedimento per la concessione del “contrassegno di parcheggio per disabili” è stabilita in 30 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni documento richiesto; quello per la concessione di aree di sosta personalizzata è stabilito in 60 giorni.
-

5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento dell'Ufficio competente sia in caso di accoglimento che di diniego dell'istanza presentata, previo eventuale svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con le Aree comunali interessate per le rispettive competenze.
8. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per l'istruttoria stessa.
9. Le somme per spese di istruttoria e i diritti di segreteria, sono fissati con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 8 – Atto di concessione dello stallo personalizzato - Formalità del provvedimento

1. L'Ufficio Servizi Sociali, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, demanda al responsabile dell'Area di Polizia Locale e a quello dell'Area Governo del Territorio l'individuazione dell'area da dedicare allo stallo personalizzato.
2. I responsabili di cui al comma precedente, individuata l'area, provvedono ad adeguare la segnaletica e ad adottare ogni iniziativa tesa a rendere lo stallo conforme alle prescrizioni normative e regolamentari.
3. L'Ufficio Servizi Sociali rilascia l'atto conclusivo di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico per la finalità dello stallo personalizzato previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 9 – Restituzione del contrassegno e soppressione dello stallo personalizzato

1. Il "contrassegno di parcheggio per disabili" dovrà essere tempestivamente restituito all'Ufficio Servizi Sociali non appena vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare.
 2. Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalizzato ha l'obbligo di restituire, entro 15 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno e la concessione, richiedendo la soppressione dello stallo personalizzato.
 3. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello stallo riservato, è a carico del coniuge o del parente più prossimo.
-

TITOLO IV – SANZIONI

Articolo 10 – Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per lo stallo riservato, prevista dall'art. 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 – bis della Legge 18.08.2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente regolamento è disciplinata per quanto applicabile, dalla legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comando della Polizia Municipale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11 – Fase transitoria – stalli personalizzati

1. Entro il 15 settembre 2015 tutti i vecchi contrassegni di parcheggio per disabili di colore arancione dovranno essere sostituiti, ad istanza di parte, dal nuovo “contrassegno di parcheggio per disabili”.
 2. Sino alla data del 15 settembre 2015 conservano la loro validità i vecchi contrassegni.
 3. Coloro i quali sono in possesso di una concessione di stallo personalizzato, al momento della scadenza quinquennale del contrassegno sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta dal presente regolamento per verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato.
 4. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno stallo personalizzato il Comune provvederà alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale a causa della decadenza del servizio assegnato.
-